



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI AVELLINO

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	DI IORIO	GIORGIO	Presidente
<input type="checkbox"/>	GAROFANO	CLEMENTE	Relatore
<input type="checkbox"/>	BUONOMO	VINCENZO	Giudice
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n° 772/11
depositato il 08/03/2011

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° 1465 I.C.I. 2004
contro COMUNE DI ARIANO IRPINO

proposto dal ricorrente:

MELITO RAFFAELE
VIA FONTANA ANGELICA 1 83031 ARIANO IRPINO AV

difeso da:

CASTELLANO VINCENZO
VIA FONTANA ANGELICA 1 83031 ARIANO IRPINO AV

SEZIONE

N° 4

REG.GENERALE

N° 772/11

UDIENZA DEL

09/06/2011

ore 09:30

SENTENZA

N°

532/4/11

PRONUNCIATA IL:

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

21 LUG. 2011

Segretario

IL RESPONSABILE DELLA SEZIONE
Antonio Imbriano

Con ricorso presentato tempestivamente il contribuente si è opposto all'avviso di accertamento, con il quale il comune di Ariano Irpino ha chiesto il pagamento di euro 1.025,00 più sanzioni relativo al mancato versamento dell'imposta ICI, per l'anno 2004, riguardante due immobili siti in Ariano Irpino.

Egli chiede la prescrizione, perché l'avviso di accertamento doveva essere notificato entro il 31.12.2010.

Per tali motivi, chiede l'accoglimento del ricorso, con vittoria di spese di giudizio. Si costituisce l'Ufficio eccependo la mancata presentazione della dichiarazione entro il mese di settembre 2010 e affermando che il termine per l'accertamento (entro il quinto anno successivo) non era ancora prescritto e nell'anno 2006 trovava applicazione l'art.1 comma 171.

Per quanto riguarda la notifica ricorda che il plico è stato consegnato il 31.12.2010 ed essa deve considerarsi perfezionata al momento della consegna dell'atto all'Ufficio postale o all'Ufficiale giudiziario ed ha richiamato la sentenza n.69 del 1994 sostenendo che gli artt.3 e 24 della Costituzione impongono le garanzie di conoscibilità dell'atto da parte del destinatario. Tale principio è stato ritenuto valido riguardo alle notificazioni a mezzo posta. In sostanza, tale orientamento attribuisce rilevanza alla data di spedizione ai fini del perfezionamento della notifica tutelando il notificante da un cattivo funzionamento del servizio postale o della notifica. Eccepisce, inoltre, il difetto di motivazione dell'atto impugnato sostenendo di aver rispettato tutti i principi e le norme che la regolano e di aver messo in condizione il ricorrente di contestare la pretesa tributaria.

Per questi motivi, chiede il rigetto del ricorso, con vittoria di spese di lite.

All'udienza del 09.06.2011, il ricorso è venuto per la discussione.

Il Collegio giudicante, ascoltato il relatore e le parti presenti, letti i documenti allegati, decide la causa.

Motivi della decisione : Il ricorso è legittimo e fondato e va accolto. \\\

La Commissione, esaminata la documentazione, considerato che le eccezioni del ricorrente trovano ampia giustificazione circa la richiesta di annullamento dell'atto, ritiene di poter esprimere un giudizio positivo.

Infatti il Comune era tenuto ad accogliere la domanda di intervenuta decadenza dell'atto dato che dall'anno 2004 al 2010 era intervenuta la prescrizione.

Pertanto, alla luce di quanto esposto, la Commissione ritiene giusto accogliere il ricorso del ricorrente condannando l'Amministrazione al pagamento delle spese di

giudizio. (1) cancellazione appnt. Cms

Per la difficoltà di interpretazione delle norme, si ritiene equo compensare le spese di giudizio.


PER QUESTI MOTIVI

Accoglie il ricorso e compensa le spese.

Avellino, lì 09.06.2011

Il relatore

(prof. Clemente Garofano)



Il presidente

(dr. Giorgio Di Iorio)

